

La I Commissione Consiliare Permanente

Vista la modifica introdotta con l'articolo 92 della L.194/2010, proposta dall'esecutivo di cui era parte integrante l'allora Segretario di Stato Fabio Berardi, che rispetto al testo modificato (articolo 4 della L.21/2006) introduceva la non incompatibilità tra il ruolo di membro del Consiglio Grande e Generale e quello di Capo della protezione civile, di cui poi lo stesso Fabio Berardi avrebbe beneficiato, introducendo il dubbio del conflitto d'interesse;

Considerato il principio chiaramente espresso al comma 5 dell'articolo 19 della L.108/2009 ("*5. L'indennità di contratto a termine, di cui al primo comma, lettera d., è erogata ai soli dirigenti che non siano in organico, in qualunque qualifica o profilo di ruolo, nel settore pubblico allargato*") ribadito testualmente sia all'articolo 6, comma 1, del decreto delegato 53/2012, sia all'articolo 6, comma 1, del decreto delegato 21/2013 ("*1. L'indennità di contratto a termine, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d. della Legge 108/2009, è eventualmente prevista per i soli dirigenti che non siano titolari di rapporto d'organico o a tempo indeterminato in qualunque qualifica o profilo di ruolo nel settore pubblico allargato*"), che ad avviso dei proponenti esclude il consigliere Fabio Berardi, nel caso in cui sia inquadrato in ruolo in organico, dall'eventualità di percepimento della suddetta indennità di contratto a termine;

Ribadendo la necessità di contenere la spesa pubblica, come stabilito proprio dal comma 2 del medesimo articolo 6 del decreto delegato 21/2013 ("*2. Qualora essa sia prevista, l'importo di tale indennità è contrattato fra le parti, fermi restando l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica ed il riferimento alla collocazione e reperibilità delle professionalità nel mercato del lavoro. L'importo non può comunque superare la cifra della retribuzione di posizione prevista per la UO interessata*");


Ravvisando che in contraddizione con il paragrafo precedente, nel caso succitato si sia provveduto a prevedere il massimo dell'importo attribuibile per l'indennità di contratto a termine, in merito ad un'indennità il cui beneficio da parte del consigliere Fabio Berardi pare quantomeno dubbio;

Dispone

che venga richiesta apposita valutazione, in merito al rispetto delle norme richiamate, al Collegio Garante della Costituzionalità delle norme, per appurare se il consigliere Fabio Berardi, alla luce delle norme vigenti, abbia o meno diritto al percepimento dell'indennità di contratto a termine vista la sua titolarità del ruolo di dirigente dell'AASLP e la pressoché ininterrotta continuità di incarichi ottenuti attraverso delibera del Congresso di Stato che, de facto, configura una prestazione lavorativa continuativa.

Impegna inoltre il Segretario di Stato competente

nel caso in cui il Collegio Garante della Costituzionalità delle norme si esprima favorevolmente al diritto al percepimento di tale indennità, a proporre al Congresso di Stato una revisione dell'importo della stessa alla luce delle prescrizioni di contenimento della spesa presenti nel comma 2 dell'articolo 6 del decreto delegato 6 marzo 2013 n.21, fintantoché tale importo non comporti un aggravio economico per la pubblica amministrazione.



Deposito n° 13/05/2015
ce 1340